

STATUTO TIPO PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE

CAPITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 E' costituita l'Associazione sportiva denominata ASS-SP- COLOMION S.r.l
REGIONE MOLISE 18 PARANUCCHIO

Art. 2 L'Associazione denominata come al precedente Art. 1, ha lo scopo della diffusione della pratica degli sport invernali, nell'ambito e secondo le norme della F.I.S.I., della quale accetta Statuto e regolamenti. Essa è apolitica e senza fine di lucro.

CAPITOLO II - SOCI

Art. 3 Sono previste le seguenti categorie di soci:

- A) - Benemeriti
- B) - Sostenitori
- C) - Ordinari

Art. 4 I soci benemeriti sono nominati dall'Assemblea Generale dei soci su proposta del Consiglio Direttivo (C.D.) per speciali benemeritenze acquisite nei confronti dell'Associazione.

Art. 5 I soci sostenitori sono coloro che pagano una quota annua che sarà stabilita ogni biennio dall'Assemblea e che non potrà, in nessun caso, essere inferiore al doppio della quota dei soci ordinari.

Art. 6 I soci ordinari sono coloro che prendono parte alla "attività" dell'Associazione e pagano la quota annuale fissata ogni biennio ai sensi dell'Art. 14. Tutti i soci hanno il dovere di regolare il proprio comportamento secondo le tradizioni della F.I.S.I. e della correttezza sportiva.

Art. 7 Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante deve:

- a) Presentare domanda.
- b) Allegare alla stessa il nullaosta di trasferimento firmato dal Presidente dell'Associazione di provenienza qualora il Socio sia già classificato in una qualunque disciplina sportiva gestita dalla F.I.S.I., sia a livello Internazionale che Nazionale.

Art. 8 Il socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di accettare il presente Statuto. L'impegno è annuale e si intende rinnovato di anno in anno.

Art. 9 La qualifica di socio si perde:

- a) - Per dimissioni, da presentare per iscritto entro il 30 novembre di ogni anno.
- b) - Per morosità, in caso di mancato pagamento delle quote sociali entro il 31 gennaio di ogni anno, con delibera del C.D..
- c) - Per radiazione che viene pronunciata nei confronti del socio che si comporti in contrasto con la buona educazione sportiva o commetta mancanze nei confronti dei dirigenti sociali e federali.

Art. 10 I soci dimessi per morosità potranno venire riammessi con la procedura di cui all'Art. 7, che precede e previo pagamento di tutte le quote arretrate.

Art. 11 A carico dei soci possono essere adottate, oltre a quanto stabilito dall'Art. 9 comma c) che precede, anche i seguenti provvedimenti disciplinari per comportamento contrario alla buona educazione sportiva:

- a) - Ammonizione;
- b) - sospensione da ogni attività o da incarichi sociali per un periodo di tempo determinato dal C.D. a seconda dei casi, ma comunque non superiore a un anno.

Art. 12 Tutte le sanzioni vengono deliberate dal C.D. ed immediatamente comunicate all'interessato ed al Comitato Regionale della F.I.S.I.

CAPITOLO III - ASSEMBLEA

- Art. 13** L'Assemblea ordinaria dell'Associazione ha luogo di norma, nel mese di settembre di ogni anno pari ed è convocata dal Presidente dell'Associazione, di intesa con il Consiglio Direttivo.
- Art. 14** L'Assemblea ordinaria deve provvedere all'ordine del giorno:
- Relazione morale e tecnica
 - Relazione finanziaria
 - Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo
 - Rideterminazione della quota sociale
 - Elezione del Consiglio Direttivo (C.D.)
 - Elezione del Collegio dei Revisori (C.R.).
- Art. 15** La convocazione di Assemblee straordinarie può essere richiesta:
- a) dal Consiglio Direttivo con maggioranza di due terzi dei componenti.
 - b) da 1/4 dei soci.
- I richiedenti dovranno presentare richiesta scritta al Presidente dell'Associazione, proponendo l'Ordine del Giorno. In ogni caso l'Assemblea straordinaria dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta. E' inoltre indetta ad iniziativa del Presidente e convocata entro 60 giorni dall'accertata mancanza della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo.
- Art. 16** L'Assemblea straordinaria non può trattare altri argomenti all'infuori di quelli per i quali è stata convocata.
- Art. 17** La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con invito scritto, da inviare ai soci, con l'indicazione dell'Ordine del Giorno, almeno 15 giorni prima. Contemporaneamente l'Ordine del Giorno deve venire affisso all'Albo Sociale, nonché trasmesso al C.R. il quale ha facoltà di inviare un proprio rappresentante per assistere ai lavori.
- Art. 18** Qualora il Presidente dell'Associazione non provvedesse alla convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria, nei termini prescritti, l'Assemblea potrà venire convocata dal Presidente del Collegio dei Revisori.
- Art. 19** Possono prendere parte alle Assemblee ordinarie o straordinarie tutti i soci in regola con le quote sociali ed iscritti da almeno 3 mesi. L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei soci. Dopo un ora, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti o dei rappresentanti.
- Art. 20** Nella Assemblea sono ammesse deleghe in numero non superiore a 3 per ciascuno dei soci e non superiore a 1 per ciascun componente del Consiglio Direttivo.
- Art. 21** Hanno diritto di voto e di elettorato attivo tutti i soci che abbiano compiuto i 18 anni il giorno in cui ha luogo l'Assemblea. I soci può giovani sono rappresentati di diritto da un genitore, ove questi sia socio della Società. Tale rappresentanza di diritto è cumulabile con le altre deleghe di cui all'Art. 20
- Art. 22** L'Assemblea nomina il proprio Presidente, il proprio Segretario e due scrutatori fra i soci maggiorenni. Di ogni Assemblea va redatto il verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dai due scrutatori.

CAPITOLO IV - CONSIGLIO DIRETTIVO (C.D.)

- Art. 23** L'Associazione..... *S.P. COLOMION S.R.L.* è retta da un C.D. eletto ogni biennio dall'Assemblea Sociale ordinaria (A.S.) a scrutinio segreto tra i soci maggiorenni, in numero non inferiore a 5 e non superiore a 15. Gli eletti rimangono in carica per un biennio e sono rieleggibili.
- Art. 24** Nella prima riunione il C.D. dovrà nominare, tra i componenti:
- a) - Il Presidente
 - b) - Due Vice Presidenti, di cui uno con incarico di Vice Presidente Vicario
 - c) - Il Segretario
- Le deliberazioni del C.D. sono da considerarsi valide, quando alla riunione sia presente la maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità di voti è determinante quello del Presidente.

Nell'ipotesi in cui, in corso di mandato, uno o più componenti del Consiglio Direttivo si dimettano o, comunque, non siano più in grado di svolgere il proprio compito, le cariche rimarranno vacanti e si procederà alla reintegrazione nella prima Assemblea dei soci utile successiva rimanendo nel frattempo il Consiglio nel pieno possesso dei suoi poteri.

L'intero Consiglio si intenderà decaduto, invece, quando perderà la maggioranza dei componenti il Consiglio medesimo votati nel corso dell'ultima Assemblea.

In tale ipotesi il Presidente dovrà convocare l'Assemblea entro giorni 30 esercitando, nel frattempo, l'ordinaria amministrazione.

Il o i Consiglieri subentrati decadranno alla scadenza naturale del mandato del Consiglio cui fanno parte.

Art. 25 Il C.D. si riunisce almeno 6 volte all'anno, su convocazione del Presidente. Potrà riunirsi straordinariamente ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando venga fatta richiesta da un terzo dei Consiglieri o dal Collegio dei Revisori.

Art. 26 Sono compiti del C.D.:

- a) - esaminare la domanda di ammissione ed accettare la dimissione dei soci;
- b) - adottare provvedimenti disciplinari;
- c) - compilare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci e curare gli affari di ordini amministrativo;
- d) - approvare il programma tecnico per la preparazione agonistica degli Atleti nonché il programma sportivo sociale;
- e) - nominare i direttori sportivi nelle varie sezioni che si potranno scegliere anche al di fuori del C.D.. In tale caso essi parteciperanno alle riunioni del C.D., ma solamente con voto consultivo;
- f) - stabilire le date delle Assemblee ordinarie dei soci e convocare Assemblee straordinarie quando le reputi necessarie o ne venga fatta richiesta a norma dell'Art.15;
- g) - decidere tutte le questioni che interessano la Associazione ed i soci e che non siano di competenza dell'Assemblea.

Art. 27 Il Presidente dirige la Associazione e ne è il legale rappresentante.

Art. 28 I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in quelle mansioni alle quali vengano espressamente delegati. In caso di momentanea assenza o impedimento del Presidente assume le sue funzioni il Vice Presidente Vicario.

Art. 29 Il Presidente ed il C.D. sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate dal bilancio e non approvate dall'Assemblea ordinaria o straordinaria.

Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi, in particolare il Presidente ed i componenti il C.D., che hanno agito a nome e per conto dell'Associazione; gli altri soci, per patto espresso, non assumono tale obbligo.

Art. 30 Il Segretario da esecuzione delle deliberazioni del Presidente e del C.D.; redige i verbali delle riunioni, provvede al normale andamento dell'Associazione e dirige l'amministrazione sociale.

Art. 31 Il Direttore Tecnico Sportivo, su delega del C.D., viene incaricato della preparazione morale e tecnica degli atleti, stabilisce gli orari di allenamento, provvede alla composizione delle squadre rappresentative, predispone la partecipazione degli atleti alle singole gare; sottopone al C.D. l'organizzazione di manifestazioni.

CAPITOLO V - COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 32 Il Collegio dei Revisori, eletto dall'Assemblea dei soci, comprende 3 componenti di età maggiore degli anni 18, i quali provvedono a nominare fra loro, il Presidente; il Presidente del Collegio dei Revisori assiste alle riunioni del C.D. con voto consultivo.

I Revisori esercitano la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione. Se rilevano irregolarità amministrative devono comunicarlo al C.D. per iscritto per i necessari provvedimenti.

Contro le sanzioni deliberate dal C.D. è ammesso reclamo, entro 15 giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Revisori.

I Revisori durano in carica due anni e sono rieleggibili.

CAPITOLO VI - ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

- Art. 33** Le entrate dell'Associazione sono costituite:
- a) - dalle quote sociali;
 - b) - dalle eventuali elargizioni fatte dai soci o da terzi;
 - c) - dai proventi finanziari derivanti dall'attività;
 - d) - dalle sponsorizzazioni;
 - e) - da contributi da parte di enti vari.

CAPITOLO VII - SCIOGLIMENTO

- Art. 34** La Associazione non può essere sciolta che per delibera di un'Assemblea straordinaria espressamente convocata.
Per lo scioglimento è richiesta la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.
Gli eventuali beni residui al termine della procedura di liquidazione dovranno essere necessariamente destinati per finalità altruistiche.

CAPITOLO VIII - MODIFICAZIONI STATUTARIE

- Art. 35** Eventuali modifiche di statuto potranno essere discusse nelle Assemblee straordinarie su proposta del Presidente o del C.D. ovvero su richiesta di almeno metà dei soci presentata entro il mese di luglio e dovranno venire approvate da due terzi dei votanti per entrare in vigore dopo il benestare della F.I.S.I..

CAPITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 36** Del presente Statuto il Presidente dell'Associazione dovrà firmare tre copie, una delle quali verrà depositata presso gli archivi sociali, una presso gli archivi del C.R. e la terza presso la F.I.S.I..
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto vigono rispettivamente gli Statuti e i Regolamenti della F.I.S.I..

ASSOCIAZIONE SPORTIVA

COLOMION s.r.l.

Regione Milano 13

10122 BARESECONA (TO)

IL PRESIDENTE

(firma per esteso)

N.B. PER PROCEDERE ALLA AFFILIAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI E' NECESSARIO CHE LO STESSO SIA COSTITUITO DA UN NUMERO DI SOCI, COMPRESI I DIRIGENTI, NON INFERIORE A 35.